



# ISTITUTO COMPRESIVO "PAPA GIOVANNI XXIII"

Via Villa De Felici, 11 - 65019 Pianella (PE)

Cod. Fiscale 80007950688

Tel. Presidenza 085/9720000 – Segreteria 085/9730217-085/9720356

[peic81100p@istruzione.it](mailto:peic81100p@istruzione.it) [peic81100p@pec.istruzione.it](mailto:peic81100p@pec.istruzione.it) <http://www.istitutocomprensivopianella.edu.it/>



I. C. - "PAPA GIOVANNI XXIII"-PIANELLA  
Prot. 0004299 del 29/03/2022  
I-1 (Uscita)

**Al personale dell'Istituzione Scolastica**

**Oggetto: estensione dell'obbligo vaccinale al personale scolastico ai sensi dell'art. 4-ter.1 e dell'art. 4-ter.2 del D.L. 44/2021, convertito dalla L. 76/2021, introdotti dall'art. 8 del D.L. 24/2022**

Si comunica che, ai sensi dell'art. 4-ter.1 del D.L. 44/2021, convertito dalla L. 76/2021, introdotto dall'art. 8 del D.L. 24/2022, è stato confermato **fino al 15 giugno 2022** per il **personale scolastico l'obbligo vaccinale** come previsto dall'art. 3-ter del D.L. 44/2021, convertito dalla L. 76/2021, introdotto dall'art. 1 del D.L. 172/2021.

L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 continua a riguardare il ciclo vaccinale primario e la successiva dose di richiamo da effettuarsi entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'art. 9, comma 3, del D.L. 52/2021.

L'inadempimento dell'obbligo vaccinale comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4-sexies del D.L. 44/2021.

L'obbligo vaccinale è escluso solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della Salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti Sars-CoV-2. In tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.

**Unicamente con riguardo al personale docente ed educativo**, l'art. 4 ter.2 del DL 44/2021, anch'esso introdotto dall'art. 8 del DL 24/2022, prevede che: *"La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati..."*.

Il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, accertato secondo la procedura di cui al comma 3 dell'articolo, *"imponesse al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto all'istituzione scolastica"* come, ad esempio, riunioni di carattere collegiale, programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione.

Pertanto, a decorrere dal 1° aprile 2022, cessano gli effetti di eventuali provvedimenti di sospensione del personale docente e educativo disposti ai sensi della previgente normativa per il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale. Detto personale potrà essere adibito alla normale attività didattica solo se abbia adempiuto all'obbligo vaccinale.

A tale personale si applicano, fino al **15 giugno 2022** o fino all'adempimento dell'obbligo vaccinale, le **disposizioni normative e contrattuali** attualmente in vigore che disciplinano la prestazione lavorativa del personale docente ed educativo dichiarato **temporaneamente inidoneo all'insegnamento**.

Il **personale ATA**, poiché **non svolge attività didattiche** a contatto con gli alunni, qualora inadempiente all'obbligo vaccinale può essere normalmente adibito allo svolgimento di tutte le ordinarie attività, ferme restando le sanzioni previste per l'inadempienza.

**L'accesso ai luoghi di lavoro di tutto il personale scolastico** è ancora soggetto, fino al **30 aprile 2022**, al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test (c.d. **green pass base**).

Per la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale e del possesso delle certificazioni verdi continuano ad essere utilizzate le procedure già in essere.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Tommaso D'ALOISIO  
Documento firmato digitalmente